Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 18 giugno 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Calabria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 165 DEL 18 GIUGNO 1977:

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esame colloquio, a cinquanta posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria per le sedi della Liguria.

Concorso pubblico, per esame colloquio, a cinquanta posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria per le sedi dell'Umbria.

Concorso pubblico, per esame colloquio, a cinquanta posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria per le sedi delle Marche.

Concorso pubblico, per esame colloquio, a centocinquanta posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo dei custodi e guardie notturne. del personale della carriera ausiliaria per le sedi del Piemonte.

Concorso pubblico, per esame colloquio, a cinquanta posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria per le sedi della Sardegna.

Concorso pubblico, per esame colloquio, a centocinquanta posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria per le sedi della Lombardia.

Concorso pubblico, per esame colloquio, a cento posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria per le sedi dell'Emilia-Romagna.

(Da 6106 a 6112)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 165 DEL 18 GIUGNO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 51: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% 1972-1987. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUINTA estrazione eseguita il 26 maggio 1977; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4190)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1976, n. **1062.**

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, con il quale alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino venne assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di analisi matematica, algebrica e infinitesimale, ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 874;

Visti i verbali delle adunanze del 2 luglio e del 19 ottobre 1976, nelle quali la predetta facoltà ha proposto che il posto anzidetto venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di geometria (3ª cattedra), in considerazione dell'elevato numero di studenti (1196) iscritti al relativo corso;

Visto il verbale dell'adunanza del 27 ottobre 1976, nella quale il senato accademico della predetta Università ha espresso parere favorevole al trasferimento di cui sopra;

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della proposta di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino per il raddoppiamento della cattedra di analisi matematica, algebrica e infinitesimale è trasferito al raddoppiamento della cattedra di geometria della stessa facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1977
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 383

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1976, n. **1063.**

Autorizzazione al Centro ISEC, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1063. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Centro ISEC (Iniziative per studi e convegni), in Roma, viene autorizzato ad acquistare dalla « Sacra congregazione De Propaganda Fide », al prezzo di L. 46.200.000, un terreno sito in Roma al km 13 della via Nomentana, distinto al nuovo catasto terreni alla sezione « C », pag. 10757, foglio 146, con le particelle 46 subalterno *b* e 79 subalterno *b*, come da atto pubblico 24 luglio 1969, n. 78138 di repertorio, a rogito del dott. Giuseppe Intersimone, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1977
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 382

DECRETO-LEGGE 17 giugno 1977, n. **312.**

Modifica dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Per le importazioni e le cessioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura dei quattordici per cento.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI —
STAMMATI — MORLINO —
MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1977
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 18

DECRETO-LEGGE 17 giugno 1977, n. 313.

Proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche domiciliate in alcuni comuni del Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche domiciliate in alcuni comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni indicati a norma dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed a norma dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è prorogato al 30 settembre 1977 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1975 e al 31 dicembre 1977 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1976.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI —
STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1977
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. 314.

Modificazioni alla statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, aprovato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 31 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica - indirizzo organico-biologico, è aggiunto quello di stereochimica organica.

Art. 47 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di biochimica vegetale.

Art. 60 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

complementi di meccanica agraria;
meccanizzazione delle aziende zootecniche;
sistemazione idraulica e difesa del suolo;
idrologia e pianificazione delle risorse idriche;
irrigazione e drenaggio;
coltivazioni da foraggio;
cerealicoltura e coltivazioni industriali da pieno campo;
tecnica vivaistica;
tecnica delle colture protette;
acarologia agraria (semestrale);
nematologia agraria (semestrale);
chimica della fertilizzazione;
zoocolture;
ovinicoltura;
sistemi agrari comparati (semestrale);
economia ed estimo forestale.

Nello stesso elenco è soppresso l'insegnamento complementare di idraulica applicata e tecnica dell'irrigazione.

Art. 66 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari sono aggiunti i seguenti:

istituzioni di economia politica;
microbiologia dei prodotti alimentari.

Nello stesso elenco è soppresso l'insegnamento complementare di microbiologia alimentare ed analisi microbica degli alimenti.

Dopo l'art. 327, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia presso la facoltà di farmacia.

Facoltà di farmacia

Art. 328. — Alla facoltà di farmacia è annessa la scuola di specializzazione in farmacologia.

Art. 329. — La scuola rilascia il diploma di specializzazione in farmacologia al termine del corso di studi che ha durata biennale.

Nel secondo anno di corso la scuola si articola in due indirizzi: sperimentale e terapeutico.

Art. 330. — Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienza delle preparazioni alimentari, scienze biologiche, medicina e chirurgia, medicina veterinaria.

L'ammissione alla scuola è condizionata al superamento degli esami di fisiologia generale o umana e di farmacologia o farmacologia e farmacognosia, ove questi non siano stati superati nel corso degli studi universitari.

Art. 331. — Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) biometria e statistica;
2) patologia generale (*);
3) endocrinologia (*);
4) farmacologia generale;
5) farmacologia cellulare;
6) farmacologia biochimica;
7) tossicologia sperimentale;
8) microbiologia e igiene (*).

2° *Anno*:

a) indirizzo sperimentale:

1) radiochimica e radiobiologia;
2) disegno degli esperimenti;
3) studio delle attività farmacologiche;
4) immunochimica;
5) neuropsicofarmacologia;
6) chemioterapia;
7) interazione fra farmaci;

b) indirizzo terapeutico:

1) disegno degli esperimenti;
2) farmacologia nello sviluppo e dell'età avanzata;
3) farmacologia cardiovascolare;
4) farmaci degli stati dismetabolici;
5) neuropsicofarmacologia;
6) chemioterapia antimicrobica, antivirale, antitumorale;
7) interazioni fra farmaci;
8) scienza dell'alimentazione.

Ove gli esami delle materie segnate con asterisco non fossero stati superati durante gli studi universitari, queste materie potranno essere seguite in un corso universitario. Esse sono oggetto d'esame al pari di tutte le altre materie comprese nel piano di studio. E' prevista la possibilità di insegnamento e di esami integrati.

Art. 332. — La scuola è organizzata dalla facoltà di farmacia dell'Università di Milano presso i propri laboratori. I corsi teorici e pratici possono essere integrati da conferenze, seminari e dimostrazioni svolti con la collaborazione di studiosi ed esperti.

Il consiglio direttivo della scuola è formato dai titolari delle cattedre di farmacologia e farmacognosia, chimica farmaceutica e tossicologica, saggi e dosaggi farmacologici ed endocrinologia.

La direzione della scuola è affidata ad un docente di ruolo eletto nel proprio seno dal consiglio direttivo per la durata di tre anni.

Il direttore ed i membri del consiglio sono rieleggibili. In caso di decadenza, il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato triennale.

Art. 333. — Gli incarichi di insegnamento, anche per un limitato numero di lezioni o esercitazioni, sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Art. 334. — Le tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facoltà di farmacia.

I contributi a carico degli iscritti dovranno essere fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola e verranno resi noti ogni anno con apposito manifesto.

Art. 335. — Il numero massimo di iscritti alla scuola è di 20 per ogni anno di corso. Iscrizioni in numero superiore possono essere ammesse eccezionalmente su parere favorevole del consiglio direttivo della scuola.

L'ammissione alla scuola è decisa dal consiglio direttivo sulla base di una valutazione dei titoli e per esame.

La frequenza è obbligatoria sia per i corsi, sia per i laboratori.

Art. 336. — La scuola è finanziata con le quote di iscrizione ed attraverso contributi, lasciti e donazioni di enti e di privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1977
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 385

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977, n. **315**.

Disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario;
Visto l'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;
Vista la legge 30 maggio 1965, n. 579;
Vista la tabella *D* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, n. 303;
Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 12 maggio 1977;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Con il decreto di nomina l'uditore giudiziario è addetto per lo svolgimento del tirocinio al tribunale, alla procura della Repubblica o alla pretura di una città sede di corte di appello.

Art. 2.

Durante il tirocinio gli uditori giudiziari prendono conoscenza dei diversi settori dell'amministrazione della giustizia e, per approfondire la loro preparazione teorica e pratica, partecipano anche a incontri di studio articolati in conferenze, dibattiti, corsi di perfezionamento e specializzazione, frequenza di pubblici uffici ed istituti, nonché altre attività ritenute necessarie.

Art. 3.

Presso le sedi di corte di appello l'organizzazione del tirocinio è affidata al consiglio giudiziario che attua le direttive emanate dal Consiglio superiore della magistratura.

Art. 4.

Il consiglio giudiziario per l'organizzazione del tirocinio si avvale della collaborazione di magistrati dotati di particolare preparazione teorica e pratica e di spiccate attitudini didattiche e capacità organizzative, prescelti tra i magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto.

Art. 5.

Ai magistrati collaboratori del consiglio giudiziario è affidato il compito di curare il tirocinio di un gruppo di non più di dieci uditori. A tal fine essi:

1) predispongono per ciascun uditore un piano di tirocinio da sottoporre all'approvazione del consiglio giudiziario che può apportarvi le opportune modifiche;

2) assegnano l'uditore ai vari uffici indicati nel piano di tirocinio e, per ciascuno di detti uffici, d'intesa con i dirigenti degli stessi, prescelgono i magistrati ai quali affidare, di volta in volta, la guida del tirocinio pratico dell'uditore;

3) verificano, attraverso il continuo contatto con gli uditori, l'efficacia e la validità del tirocinio pratico svolto presso gli uffici giudiziari;

4) possono formulare al consiglio giudiziario proposte sulle concrete modalità degli incontri di studio e ne curano lo svolgimento;

5) trasmettono al consiglio giudiziario al termine del periodo di tirocinio una relazione sulle attitudini e le capacità dimostrate dai singoli uditori, redatta sulla base anche delle relazioni dei magistrati ai quali gli uditori sono stati affidati presso i singoli uffici giudiziari.

Art. 6.

Il piano di tirocinio di cui all'articolo precedente deve assicurare che l'uditore prenda conoscenza dell'attività svolta sia presso il tribunale, che presso la procura della Repubblica e la pretura.

Art. 7.

Il magistrato alla cui guida l'uditore è affidato in occasione del tirocinio pratico cura che l'uditore assista a tutte le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio.

Se trattasi di magistrato addetto alle udienze penali delle preture, incarica l'uditore di esercitare le funzioni di pubblico ministero, ai sensi dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario.

In ogni caso affida all'uditore la redazione delle minute di provvedimenti e spiega all'uditore le modifiche eventualmente apportate.

Al termine del periodo di affidamento redige una relazione sul tirocinio compiuto dall'uditore sotto la sua guida.

Art. 8.

Il consiglio giudiziario coordina il tirocinio, forma per ciascun uditore un fascicolo nel quale include il piano di tirocinio e le relazioni dei magistrati ai quali i singoli uditori sono stati affidati presso gli uffici giudiziari; redige la relazione sul conferimento delle funzioni; provvede all'attuazione di quanto occorra per il più efficace svolgimento del tirocinio, organizzando anche incontri di studi secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 9.

Durante il tirocinio la commissione speciale per gli uditori giudiziari, anche attraverso visite nei distretti previamente deliberate dal Consiglio superiore della magistratura:

a) vigila sulla attuazione delle direttive emanate dal Consiglio;

b) coordina il tirocinio presso i diversi distretti anche per assicurarne la uniformità nelle linee generali.

La commissione riferisce periodicamente al Consiglio dell'attività svolta.

Art. 10.

Al termine del tirocinio, il magistrato collaboratore del consiglio giudiziario, cui l'uditore è stato affidato, redige la relazione sulla base della quale il consiglio giudiziario esprime il parere di cui all'art. 129 dell'ordinamento giudiziario. Tale relazione e il parere del consiglio giudiziaro vengono trasmessi unitamente al fascicolo dell'uditore al Consiglio superiore della magistratura e comunicati all'uditore giudiziario il quale ha facoltà di formulare proprie osservazioni: queste vanno allegate al fascicolo.

La commissione speciale, sulla base anche dei documenti acquisiti ai fascicoli degli uditori, redige una relazione finale sull'intero tirocinio svolto e formula le proposte in ordine all'idoneità per il conferimento delle funzioni giurisdizionali.

Il Consiglio superiore della magistratura, udita la relazione della commissione ed esaminati, se del caso, i fascicoli degli uditori conferisce agli stessi le funzioni giurisdizionali, ai sensi dell'art. 129 dell'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, salvo che non ritenga di disporre che egli prosegua il tirocinio con le modalità di cui ai precedenti articoli per uno o più periodi di sei mesi fino alla scadenza del termine massimo previsto dalla legge.

Art. 11.

L'individuazione dell'ufficio presso il quale l'uditore è destinato per l'esercizio delle funzioni avviene secondo criteri predeterminati da parte del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della commissione competente.

Art. 12.

Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce di volta in volta con propria determinazione la durata e la specifica articolazione del tirocinio nel rispetto del termine massimo e minimo previsto dalla legge.

Qualora il Consiglio superiore della magistratura intenda esercitare la facoltà attribuitagli dall'articolo unico della legge 30 maggio 1965, n. 579, il parere previsto dall'art. 129 dell'ordinamento giudiziario può essere richiesto anche dopo cinque mesi dall'inizio del tirocinio; in tal caso al parere del consiglio giudiziario dovrà essere allegato anche quello del primo presidente e del procuratore generale presso la corte di appello.

Art. 13.

Durante il periodo di tirocinio e prima del conferimento delle funzioni, il Consiglio, su proposta della commissione speciale, può disporre che gli uditori partecipino, in Roma, ad attività seminariali destinate alla trattazione di tematiche, anche di carattere tecnico, legate alla loro formazione professionale, dando particolare rilievo alla verifica pratica delle conoscenze teoriche acquisite.

Per tali attività la commissione uditori è delegata dal Consiglio all'organizzazione prevista dall'art. 3.

Art. 14.

Le presenti norme sostituiscono la disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1975, n. 620, e si applicano agli uditori nominati successivamente al 1° maggio 1977.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1977

LEONE

BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1977
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1977, n. **316.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Fedele da Sigmaringa, in Roma.

N. 316. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice 6 febbraio 1973, integrato con dichiarazione 16 settembre 1974 e con altro decreto e dichiarazione rispettivamente 1° e 8 aprile 1976, relativo all'erezione della parrocchia di S. Fedele da Sigmaringa, in Roma, rione Pietralata.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1977
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 93

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1977, *n.* **317.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia de « L'Annunciazione », in Prato.

N. 317. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Prato 25 ottobre 1974, integrato con due dichiarazioni, una di pari data e l'altra del 15 dicembre 1975, relativo all'erezione della parrocchia de « L'Annunciazione », in località La Castellina del comune di Prato (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1977
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 92

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1977, n. **318.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna della speranza, in Gallarate.

N. 318. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 28 agosto 1975, integrato con dichiarazione 22 gennaio 1976, relativo all'erezione della parrocchia della Madonna della speranza, in Gallarate (Varese), rione Ronchi.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1977
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1977, n. **319**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in Alghero.

N. 319. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Alghero 19 novembre 1969, integrato con altro decreto del 25 successivo e da tre dichiarazioni, due datate 16 dicembre 1970 ed una 10 ottobre 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in Alghero (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1977
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 90

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1977, n. **320**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Nicola, in Molina Aterno, e di S. Maria Assunta, in Castel di Ieri.

N. 320. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Valva e Sulmona 1° marzo 1975, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Nicola, in Molina Aterno (L'Aquila), e di S. Maria Assunta, in Castel di Ieri (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1977
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 89

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mira, in Lesignana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Mira di Lesignana (Modena) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mira di Lesignana (Modena).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6552)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1977.

Pubblicazione degli schemi del secondo e terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 14 giugno 1906, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche per la provincia di Girgenti, ora Agrigento;

Visto il regio decreto 25 gennaio 1932, n. 2097, col quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta provincia di Agrigento;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1935, n. 4883, col quale le sorgenti Porta Panitteri ed Orto Quartararo, già iscritte rispettivamente al n. 138 e al n. 137 del primo elenco suppletivo sopra menzionato, furono radiate dall'elenco stesso;

Visti gli schemi del secondo e terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della su menzionata provincia, compilati dall'ufficio del genio civile di Agrigento, comprendenti altri corsi d'acqua, sorgenti e pozzi non compresi nei precedenti elenchi, schemi che sostituiscono quelli analoghi la cui istruttoria, disposta con decreto ministeriale 4 giugno 1966, n. 536/64 (riportato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 188 del 30 luglio 1966) non ha avuto regolare corso;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione degli annessi schemi del secondo e terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Agrigento è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 maggio 1977

p. *Il Ministro*: PADULA

SCHEMA DEL SECONDO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
5	Vallone S. Nicola, infl. n. 1	Belice	S. Margherita Belice	Dallo sbocco alle origini compreso il gruppo sorgenti S. Nicola e relativi fossi	
9	Vallone Finocchio, infl. n. 8	Foce Porto Palo	Id.	Dallo sbocco alle origini nei due rami in cui si divide comprese le sorgenti Gurra e Finocchio e relativi fossi	
17	Vallone La Cava o Dragonara, infl. n. 15	Carari	Sambuca di Sicilia, S. Margherita Belice	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente La Cava e relativo fosso	
31 *bis*	Vallone Quarti, Spina Santa, infl. n. 34	Carabollace	Sciacca, Caltabellotta	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti Cugno d'Oro e minori che lo alimentano	
38	Torrente Bella Pietra, Vallone di Tranchina e di Verdura Superiore	Mare Africano	Id.	Dalla foce alle origini compreso il ramo di destra con le sorgenti Scunda e minori nonché i relativi fossi che ne adducono le acque	
55	Torrente S. Margherita, infl. n. 52	Magazzolo	Bivona	Dallo sbocco alle origini nei vari rami in cui si divide comprese le sorgenti Acque Malati, Cava, S. Matteo e minori e relativi fossi che ne adducono le acque	
69	Vallone Intronata, infl. n. 65	Platani	Cianciana, Bivona	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente Millaga e relativo fosso	
83 *bis*	Vallone Granciara, infl. n. 88	Mancuso	S. Giovanni Gemini, Cammarata	Dallo sbocco alle origini	
91	Vallone del Barbiere e Turibolo, infl. n. 65	Platani	Cammarata	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente Santa Lucia e minori	
91 *bis*	Vallone Conceria, infl. n. 91	Del Barbiere	Id.	Dallo sbocco alle origini nei due rami in cui si divide comprese le sorgenti Nobili e minori e relativi fossi	
91 *ter*	Vallone Calcata e Bianco, infl. n. 91	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini ciascuno dei due rami in cui si divide	

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
92	Vallone Saraceno, infl. n. 65	S. Pietro (Platani)	Cammarata	Dal punto in cui passa in provincia di Palermo, fino alle origini, e vari rami in cui si divide comprese le sorgenti Filici, S. Michele, Perna e S. Michele di Mazzo	Passa in provincia di Palermo ove sbocca e vi figura nell'elenco
94	Vallone Vadilonazzo, infl. n. 65	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini nei vari rami in cui si divide comprese le sorgenti Piane Casotta, Sottona, Piane Tremole, Piane Bevaio e relativi fossi che ne adducono le acque	
104	Fiume Gallodoro, infl. n. 65	Id.	Canicattì, Racalmuto, Castrofilippo	Dal punto in cui passa in provincia di Caltanissetta alle origini comprese le sorgenti Capo di Acqua, Canalotto e minori e relativi fossi	E' per breve tratto confinante con la provincia di Caltanissetta ove passa ed ha la maggior parte del suo corso, e vi figura nell'elenco
115	Vallone di Muscarello e di Spartiparenti	Platani	S. Angelo Muxaro, Agrigento, Aragona	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente Torrazza e relativo fosso	
121	Vallone Saia e Fosso Gurromeli, infl. n. 65	Id.	Cattolica Eraclea, Montallegro	Dallo sbocco alle origini, nei due rami principali in cui si divide, comprese le sorgenti Capo ed altre minori e relativi fossi che ne adducono le acque	
124	Fosso o Vallone dello Stretto	Mare Africano	Agrigento, Montallegro	Dalla foce alle origini nei due rami principali in cui si divide comprese le sorgenti Pantano, Occhio d'Acqua, Calvario, Bevaio Parco ed altre minori	
125	Fiume delle Canne, Fosso Tre Fontane e Vallone di Pietrarossa	Id.	Siculiana, Cattolica Eraclea, Agrigento, Raffadali	Dalla foce alle origini comprese le sorgenti Zubbio, Catta che lo alimentano, e Calma, Fontana Grande e minori	
129	Vallone di Trave, infl. n. 125	Pietragrossa (Canne)	Agrigento	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti Capocenso e Gramciara ed altre e relativi fossi	

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
145	Vallone San Biagio (Akragas) S. Benedetto, infl. n. 138	S. Leone	Agrigento, Favara, Grotte	Dallo sbocco alle origini nei vari rami principali e secondari in cui si divide comprese le sorgenti Capo, Fico Recalmare, Fontana e minori	
160	Vallone Paradiso, infl. n. 159	Burraiti	Naro	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti omonime che lo alimentano, Canale e minori	
162	Vallone Grancifone, infl. n. 159	Id.	Agrigento, Naro	Dallo sbocco alle origini, comprese le sorgenti Palma, Chiusa Saracena e minori	
166	Fiume di Palma, Mandranova, Camastra Canalotto e Caldara	Mare Africano	Palma Montechiaro, Naro	Dalla foce alle origini in ciascuno dei due rami Canalotto e Caldara e minori in cui si divide compresa la Sorgente Sottafari	
170	Vallone Donna Ventura, infl. n. 165	Mandranova (Palma)	Id.	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti Scaramuzza, Ragusetta e minori	
171	Vallone Saldino, infl. n. 170	Donna Ventura	Naro	Dallo sbocco alle origini nei due rami in cui si divide comprese le sorgenti omonime che l'alimentano e Mazzara	
172 *bis*	Vallone Mintina di Badia, infl. n. 166	Camastra (Palma)	Id.	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente e Risichitte II	
173	Vallone Dainomeli, infl. n. 166	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti	
184	Torrente Canale, infl. n. 181	Serradimendola Bifara	Campobello, Naro	Dallo sbocco alle origini compresi n. 4 pozzi in contrada Garcitella	
185	Fiume Gurra, Torrente Rapporco e Milini, infl. n. 179	Salso	Campobello, Ravanusa, Naro	Dallo sbocco alle origini compresi n. 3 pozzi in ex fondo Rizzo-Gessi e la sorgente Rapporco	
191	Vallone Gibbesi, infl. n. 190	Fiume Gibbesi	Naro	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente omonima	

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
197	Vallone Sabuci, infl. n. 179	Salso	Licata	Dallo sbocco alle origini in ciascuno dei due rami in cui si divide compreso il pozzo Urso in contrada Sabuci Carrubazzo	
199	Vallone Safarella, infl. n. 198	La Manca	Id.	Dallo sbocco alle origini dei due rami principali in cui si divide compreso il pozzo Martino presso la casa omonima e sorgente Mortilli Sabuci	

Roma, addì 12 maggio 1977

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
PADULA

SCHEMA DEL TERZO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
1	Fiume Magazzolo	Mare Africano	Sciacca, Ribera, Calamonaci, Bivona, Lucca Sicula, Alessandria della Rocca, S. Stefano Quisquina	Dalla foce alle origini comprese le sorgenti Capo Favara, Prisa e Minari, ed i pozzetti che ne adducono le acque al corso principale, e i due pozzi Margimuto	
2	Vallone Lo Lordo o Parpaglione	Id.	Realmonte	Dalla foce alle origini	
3	Torrente Burdi o Carrubba	Spaglia	Licata	Dal punto ove spaglia alle origini ivi comprese le sorgenti Carrubba ed il pozzo E Z.I. n. 6	
4	Torrente Fucille, infl. n. 179	Fiume Salso	Licata, Compobello di Licata, Ravanusa	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente Fucile e minori relativi pozzi che ne adducono l'acqua	
5	Vallone Bifara, Favarotta, Serra di Mendola e Tibia, infl. n. 179	Id.	Licata, Campobello di Licata, Naro	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente Catena e Minori, e relativi corsi che ne adducono le acque	
6	Torrente Canale, infl. n. 181	Serra di Mendola (Bifara)	Campobello, Naro	Dallo sbocco alle origini compresi i quattro pozzi in contrada Gargitella, e il pozzo Giancaragano	

Roma, addì 12 maggio 1977

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
PADULA

(6505)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1977.

Inclusione della riserva naturale integrale « Bosco Siro Negri », in Zerbolò, nella rete europea di riserve biogenetiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 11 dicembre 1973, relativo alla costituzione della riserva naturale integrale « Bosco Siro Negri », in Zerbolò;

Tenuto conto della risoluzione n. 17 in data 15 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relativa alla « rete europea di riserve biogenetiche » e cioè di un sistema europeo di riserve naturali sottoposte ad un regime analogo a quello osservato nelle riserve poste sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da costituire al fine di proteggere differenti tipi di habitat, biocenosi ed ecosistemi caratteristici dell'Europa, tipici, unici, rari o in pericolo, garantendone l'equilibrio biologico e quindi la conservazione, il potenziale, la diversità genetica e la rappresentatività, e mettendoli a disposizione della ricerca biologica;

Considerato che le organizzazioni internazionali interessate alla protezione della natura, nelle loro risoluzioni, raccomandazioni e progetti di convenzione, chiedono costantemente un coordinamento, sia a livello nazionale, che a livello internazionale, delle politiche ambientali, soprattutto per quel che riguarda la costituzione e la gestione delle aree protette di interesse naturalistico e dei sistemi di tali aree e che tale esigenza è stata esplicitamente affermata anche nelle dichiarazioni conclusive della conferenza dell'ONU di Stoccolma sull'ambiente (Stoccolma: 5-16 giugno 1972) e nell'atto finale della conferenza di Helsinki sulla sicurezza e cooperazione in Europa (Helsinki e Ginevra 3 luglio 1973 - 1° agosto 1975);

Decreta:

La riserva naturale citata nelle premesse è a disposizione del Consiglio d'Europa per l'inclusione nella rete europea di riserve biogenetiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1977

Il Ministro: MARCORA

(6298)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato amministratore del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° luglio 1955, n. 638, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 22 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato amministratore del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas;

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1977, con il quale è stato costituito il comitato predetto;

Viste le dimissioni dell'ing. Silvio Foroni, membro del comitato precitato in rappresentanza dei datori di lavoro del settore;

Vista la nota n. 24102 del 25 marzo 1977, con la quale l'Associazione industriali del gas designa il dott. Girolamo Inzerillo in sostituzione dell'ing. Silvio Foroni, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Girolamo Inzerillo è nominato membro del comitato amministratore del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sostituzione dell'ing. Silvio Foroni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6353)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a., in Rovellasca.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi, tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di settantaquattro balle di tessuto di cotone di origine e provenienza Corea del Sud la ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a. di Rovellasca (Como), ha effettuato un pagamento anticipato di $ 48.000 di cui al modello *B*-Import n. 4042350 del 3 settembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 2 dicembre 1974 con un ritardo, quindi, di sessanta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490366 del 10 febbraio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione sarebbe stato determinato da difficoltà impreviste riscontrate nella lavorazione di uguali articoli precedentemente ricevuti e difficoltà finanziarie relative al deposito infruttifero, unitamente alla recessione ed alle difficoltà del mercato interno, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a. di Rovellasca (Como), mediante fidejussione del Credito varesino sede di Saronno, nella misura del 5 % di $ 48.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1977

Il Ministro: OSSOLA

(6368)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1977.

Ricostituzione del collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, istitutivo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, ratificato con modificazioni dalla legge 5 gennaio 1953, n. 29;

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 1973, concernente, tra l'altro, la ricostituzione del collegio dei sindaci dell'Ente;

Ritenuto che, per decorso triennio di durata in carica, si rende necessario procedere alla ricostituzione dell'organo predetto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto legislativo, il rappresentante dei pensionati nell'organo precitato deve essere designato dalle organizzazioni nazionali più rappresentative dei pensionati;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali nazionali di categoria:

Federazione italiana pensionati - CGIL;
Federazione nazionale pensionati - CISL;
Unione italiana lavoratori pensionati - UIL;
Federazione nazionale pensionati - CISNAL;
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risulta maggiormente rappresentativa la seguente organizzazione sindacale:

Federazione italiana pensionati CGIL;

Viste le designazioni effettuate dalla competente organizzazione sindacale e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia è composto come segue:

Merolla dott. Fausto, in rappresentanza della Corte dei conti;

Pellegrino dott. Raffaele, in rappresentanza del Ministero del lavoro;

Cirillo dott. Osvaldo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Malato Rosario, in rappresentanza dei pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6597)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio provinciale di La Spezia per la difesa delle produzioni intensive da calamità naturali e da avversità atmosferiche, in Sarzana.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1977, n. 1315, è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio provinciale di La Spezia per la difesa delle produzioni intensive da calamità naturali e da avversità atmosferiche, con sede sociale in Sarzana (La Spezia), via XX Settembre n. 61, ed è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(6672)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 813-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 813-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Ghidetti Giorgio in Pecetto (Alessandria), Strada per Alessandria n. 19.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

Si rende infine noto che la ditta di cui sopra ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(6605)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

Corso dei cambi del 15 giugno 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	885,10	885,10	885,15	885,10	885,10	885,08	885,15	885,10	885,10	885,10
Dollaro canadese	837,80	837,80	838 —	837,80	837,85	837,75	837,75	837,80	837,80	837,80
Franco svizzero	355,43	355,43	355,30	355,43	355,45	355,40	355,35	355,43	355,43	355,45
Corona danese	146,47	146,47	146,50	146,47	146,45	146,45	146,46	146,47	146,47	146,50
Corona norvegese	167,895	167,895	167,90	167,895	167,88	167,85	167,90	167,895	167,895	167,90
Corona svedese	200,295	200,295	200,30	200,295	200,30	200,25	200,29	200,295	200,295	200,30
Fiorino olandese	357,48	357,48	357,45	357,48	357,50	357,45	357,43	357,48	357,48	357,50
Franco belga	24,545	24,545	24,55	24,545	24,55	24,50	24,5540	24,545	24,545	24,55
Franco francese	179,11	179,11	179,15	179,11	179,10	179,10	179,07	179,11	179,11	179,10
Lira sterlina	1522 —	1522 —	1522,25	1522 —	1521,84	1522 —	1521,90	1522 —	1522 —	1522 —
Marco germanico	375,68	375,68	375,60	375,68	375,60	375,65	375,67	375,68	375,68	375,70
Scellino austriaco	52,831	52,831	52,84	52,831	52,85	52,80	52,845	52,831	52,831	52,85
Escudo portoghese	22,94	22,94	22,91	22,94	22,95	22,90	22,91	22,94	22,94	22,95
Peseta spagnola	12,783	12,783	12,7850	12,783	12,80	12,75	12,785	12,783	12,783	12,78
Yen giapponese	3,242	3,242	3,24	3,242	3,24	3,22	3,243	3,242	3,242	3,25

Media dei titoli del 15 giugno 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	81,700
Redimibile 3,50 % 1934	99,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,375
» 5 % (Ricostruzione)	99,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,600
» 5 % (Città di Trieste)	92,200
» 5 % (Beni esteri)	91,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,500
» 5,50 % » » 1968-83	78,150
» 5,50 % » » 1969-84	75,175
» 6 % » » 1970-85	77,800
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,750
» 9 % » » 1975-90	82,775
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,375
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,475
» poliennali 7 % 1978	94,400
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,775
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,525
» » 9 % 1980	87,775
» » 10 % 1981	88,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 giugno 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	855,125
Dollaro canadese	837,775
Franco svizzero	355,39
Corona danese	146,465
Corona norvegese	167,897
Corona svedese	200,292
Fiorino olandese	357,455
Franco belga	24,549
Franco francese	179,09
Lira sterlina	1521,95
Marco germanico	375,675
Scellino austriaco	52,838
Escudo portoghese	22,925
Peseta spagnola	12,784
Yen giapponese	3,242

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa agricola « Centrale per la valorizzazione della produzione agricola delle Valli d'Ofanto e d'Agri », in Potenza.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1977 sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa agricola « Centrale per la valorizzazione della produzione agricola delle Valli d'Ofanto e d'Agri », in Potenza, costituita in data 3 aprile 1963 per atto a rogito del notaio dott. Pierluigi Giuliani, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il dott. Enrico De Marco.

(6558)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Cloresene 13 dell'impresa Caffaro S.p.a., in Milano.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cloresene 13 concessa all'impresa Caffaro S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6559)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Lagonegro

Con decreto interministeriale 30 maggio 1977, n. 354(61)V 1/1, è stato trasferito dal demanio pubblico, ramo ferrovie, al patrimonio dello Stato un terreno di mq 280 di pertinenza delle ferrovie Calabro-Lucane, linea Lagonegro-Spezzano A.T., distinto al catasto terreni del comune di Lagonegro (Potenza) alla partita 5783, foglio 55, particella 240/*b*.

(6560)

REGIONE ABRUZZO

Approvazione del piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Popoli

Con deliberazione della giunta regionale 5 ottobre 1976, n. 5530, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Popoli, adottato dal medesimo con atto di C.C. 5 agosto 1976, n. 110.

(6565)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano particolareggiato degli antichi insediamenti di Brengon-Clou, Artaz, Messelod e Vieu, in comune di La Magdeleine.

Con deliberazione della giunta regionale 18 marzo 1977, n. 1104, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stato approvato il piano particolareggiato degli antichi insediamenti di Brengon-Clou, Artaz, Messelod e Vieu, in comune di La Magdeleine, adottato con deliberazione consiliare 25 gennaio 1975, n. 4.

Copia di tale deliberazione e del piano, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(6566)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castiglione dei Pepoli

Con deliberazione della giunta regionale 5 aprile 1977, n. 991, (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 2051/2051 nella seduta dell'11 maggio 1977 e con la esclusione di alcuni punti della normativa agricola) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castiglione dei Pepoli (Bologna) adottato con deliberazione del consiglio comunale 1° agosto 1974, numero 70.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6561)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Baricella

Con deliberazione della giunta regionale 29 marzo 1977, n. 903 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1767/1843 nella seduta del 27 aprile 1977 con la esclusione di alcuni punti della normativa agricola) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Baricella (Bologna) adottato con deliberazione del consiglio comunale 23 dicembre 1974, n. 313.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6562)

Variante al piano regolatore generale del comune di S. Ilario d'Enza

Con deliberazione della giunta regionale 3 maggio 1977, n. 1325 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. numero 2208/2164 nella seduta del 18 maggio 1977) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia) adottata con deliberazione del consiglio comunale 15 luglio 1976, n. 105.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6563)

Variante al piano regolatore generale del comune di Faenza

Con deliberazione della giunta regionale 3 maggio 1977, n. 1324 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 2207/2194 nella seduta del 18 maggio 1977) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Faenza (Ravenna) adottata con deliberazione consiliare 28 maggio 1976, n. 284.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6564)

PROVINCIA DI TRENTO

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Predazzo

Con deliberazione 1° aprile 1977, n. 2227, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 12100 in partita tavolare 727 C.C. Predazzo dal demanio al patrimonio provinciale.

(6436)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami e titoli, a cinquanta posti di volontario nella carriera diplomatica

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n. 775;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e titoli, a cinquanta posti di volontario nella carriera diplomatica.
I candidati che lo desiderano possono chiedere di conseguire una delle seguenti specializzazioni:

1) specializzazione in materia commerciale;
2) specializzazione in materia sociale;
3) specializzazione per il Vicino Oriente;
4) specializzazione per l'Estremo Oriente.

A tale fine essi dovranno sostenere una delle prove integrative orali specificate nel successivo art. 7.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

2) età non superiore ai trenta anni e non inferiore ai ventuno, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e bancarie, in scienze politiche per l'Oriente o in scienze politiche per l'Europa orientale, in scienze statistiche, demografiche e attuariali, conseguite presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. Non sono ammessi altri titoli di studio;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.
In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1949, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.
Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.
I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.
Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 1500, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero. I candidati sono invitati ad informare telegraficamente lo stesso ufficio dell'avvenuta spedizione della domanda.
Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trenta anni deve indicare in base a quale titolo, previsto dal precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;
6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale università lo abbia conseguito ed in quale data;
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) se sia in possesso di titoli e di quali, di cui al successivo art. 13 che diano luogo a precedenza o a preferenza;

9) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) i titoli di cui al successivo art. 9 dei quali sia eventualmente in possesso;

11) per quale delle specializzazioni (non più di una) di cui all'art. 1 intenda eventualmente concorrere;

12) se intenda sostenere una o più prove facoltative ed in quali lingue, di cui al successivo art. 8.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà anche comunicare nome, cognome, data e luogo di nascita e domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda l'aspirante deve inoltre allegare:

a) la documentazione attestante il possesso dei titoli di cui al punto 10) del presente articolo;

b) un certificato medico su carta da bollo da L. 1500, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica sia prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco, o dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Circa la data di ricevimento delle domande, verrà tenuto conto esclusivamente della data del timbro apposto dal competente ufficio del Ministero degli affari esteri su ogni documento.

Non si tiene conto delle domande incomplete, irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale; essi tendono ad accertare la preparazione, la maturità e l'attitudine del candidato.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) storia moderna e contemporanea;

2) economia politica e politica economica;

3) diritto internazionale pubblico;

4) lingua inglese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico);

5) lingua francese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico).

La prova orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto internazionale privato e diritto interno in materia internazionale;

b) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo) e cenni sulle principali costituzioni straniere;

c) nozioni istituzionali di diritto civile;

d) geografia politica ed economica;

e) storia delle dottrine politiche.

L'esame orale nelle lingue obbligatorie consiste essenzialmente in una conversazione nelle lingue stesse.

La prova orale è comprensiva di un colloquio tendente ad accertare l'attitudine e le capacità di valutazione del candidato in relazione a questioni attuali di carattere internazionale.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno sessanta centesimi.

La votazione finale è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui ai seguenti articoli 7, 8 e 9.

Art. 7.

I candidati alla carriera diplomatica possono conseguire, ove ne facciano richiesta, una delle specializzazioni di cui all'art 1 sostenendo una delle seguenti prove integrative orali:

tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero, per la specializzazione in materia commerciale;

circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela; movimenti sindacali, per la specializzazione in materia sociale;

lingua araba, per la specializzazione per il Vicino Oriente;

lingua cinese o lingua giapponese, per la specializzazione per l'Estremo Oriente.

Per la prova integrativa il candidato può conseguire fino a 2 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi.

Il punteggio attribuito per la prova integrativa si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo.

Art. 8.

I candidati possono chiedere di sostenere prove facoltative orali in spagnolo, russo e tedesco.

Per ciascuna di tali prove il candidato può conseguire fino a 1,5 centesimi purché raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.

Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo.

Art. 9.

La commissione può assegnare complessivamente fino a 8 centesimi per i titoli seguenti:

a) libera docenza o assistentato universitario ordinario o straordinario in discipline che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 5: fino a 3 centesimi;

b) servizio prestato quali funzionari di carriere direttive dello Stato, a seguito di ammissione per concorso; quali magistrati ordinari, amministrativi o militari; quali procuratori od avvocati dello Stato: fino a 3 centesimi;

c) servizio prestato dagli insegnanti, in possesso di una delle lauree di cui all'art. 2, che abbiano conseguito un posto di ruolo, equiparato alla carriera direttiva, a seguito di concorso per esami, sempre che l'insegnamento abbia riguardato le discipline di cui al precedente punto *a*): fino a 2 centesimi.

Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione prima dell'inizio delle prove di esame, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di esame.

Art. 10.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un ambasciatore o inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di I classe, in servizio o a riposo, che la presiede, di un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata, di due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e di tre docenti universitari.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a primo segretario di legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario appartenente alla carriera stessa.

Art. 11.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle di lingue per cui dispongono di quattro ore.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta d'identità;
3) tessera ferroviaria personale con fotografia;
4) tessera postale;
5) porto d'armi;
6) patente automobilistica;
7) passaporto.

Art. 12.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione giudicatrice stabilisce il giorno e la materia delle altre prove scritte, dandone comunicazione ai candidati. Di norma le prove scritte hanno luogo in giorni successivi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio che viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Art. 13.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione, che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da L 1500 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 1500, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, in carta da bollo da L. 1500, rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 1500, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge e deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi, di cui alla precedente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 1500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 1500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 638;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato in carta da bollo da L. 1500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 825, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta da bollo da L. 1500, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 1500.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia o da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 1500, dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualifica del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 1500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 1500, rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'ammi-

nistrazione in carta da bollo da L. 1500 dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di un'amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da L. 1500, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 1500, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 14.

La graduatoria viene formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 1500. I concorrenti che abbiano superato l'età di trenta anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti non siano già stati presentati come titoli di precedenza o preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, in carta da bollo da L. 1500, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato dell'università che indichi la data di conseguimento della laurea, il voto in essa conseguito, il titolo della tesi e l'elenco di tutti gli esami sostenuti con le relative votazioni;

4) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 1500;

5) certificato in carta da bollo da L. 1500 dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da L. 1500. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

7) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 1500, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 1500, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 16.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, volontari nella carriera diplomatica per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il volontario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1977

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1977
Registro n. 436 *Esteri, foglio n.* 190

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ESAME

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

1. L'assetto politico-territoriale dell'Europa alla vigilia della crisi europea del 1848: gli ideali di libertà e di nazione; lineamenti della crisi europea del 1948. Sviluppo ed applicazioni del principio delle nazionalità.

2. Il problema italiano nella politica europea. L'unificazione italiana e l'opera di Cavour. Problemi di politica interna ed internazionale dell'Italia nei primi anni dopo l'unificazione.

3. Lineamenti generali della Comunità internazionale nella seconda metà del secolo XIX. L'unificazione tedesca: la politica estera ed il sistema diplomatico Bismarkiani. La questione d'Oriente.

4. Lineamenti generali della Comunità internazionale alla fine del XIX secolo. Il sistema diplomatico militare post-Bismarkiano. Bilancia delle alleanze continentali e predominio marittimo della Gran Bretagna.

5. Il processo di sviluppo e di consolidamento degli Imperi coloniali europei in Africa ed Asia.

6. Le grandi potenze extra europee emergenti: Stati Uniti e Giappone.

7. L'Italia tra il 1900 ed il 1914: problemi interni e politica estera.

8. Cause remote ed origini della prima guerra mondiale.

9. La grande guerra. La formazione delle coalizioni belligeranti L'Italia di fronte al conflitto: la neutralità e l'intervento. Scopi di guerra e accordi segreti. L'associazione degli Stati Uniti alla coalizione dell'Intesa. L'uscita dal conflitto della Russia.

10. La conferenza di Parigi e i trattati di pace. Il nuovo equilibrio mondiale e la Società delle Nazioni.

11. L'esecuzione dei trattati di pace. Disarmo e riparazioni. Il nuovo assetto dell'eredità asburgica nell'Europa centro-danubiana ed area adriatica. La dissoluzione dell'impero ottomano.

12. La rivoluzione russa, la III Internazionale, le rivoluzioni in Germania e in Ungheria. L'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche.

13. L'Italia post-bellica. Le origini e l'avvento del fascismo.

14. L'Europa di Versailles. La Francia e la sicurezza europea. Il trattato di Locarno. La Gran Bretagna e la nascita del Commonwealt. La Germania di Weimar e la politica di Rapallo. Revisionismo e antirevisionismo. Il progetto paneuropeo.

15. Gli Stati Uniti e il rifiuto dell'Internazionalismo wilsoniano e il neo-isolazionismo nazionalista. Gli anni della prosperità e il patto Briand-Kellog. I rapporti con l'America Latina.

16. La rivoluzione, la divisione e la riunificazione della Cina. L'arresto dell'espansionismo giapponese e il ritorno della Russia in Estremo Oriente.

17. La crisi mondiale e la crisi della democrazia parlamentare in Europa. La fine della Germania di Weimar e la nascita della Germania nazional-socialista.

18. Contestazione e difesa dell'Europa di Versailles. Il fallimento della Conferenza mondiale del disarmo. La politica estera nazional-socialista: l'uscita della Società delle Nazioni, il riarmo, la denuncia del trattato di Locarno.

19. La politica estera fascista. La conquista dell'Etiopia: le premesse politiche e diplomatiche, gli sviluppi e le conseguenze. La crisi della sicurezza europea.

20. La guerra civile spagnola e l'Europa.

21. L'Estremo Oriente fra i due conflitti mondiali.

22. L'annessione dell'Austria e il crollo del sistema delle alleanze orientali della Francia. Monaco. Lo smembramento della Cecoslovacchia. Le cause immediate della nuova guerra europea: il patto nazi-sovietico.

23. L'Europa in guerra. La quarta spartizione della Polonia. Non belligeranza e intervento dell'Italia. Crollo della Francia e il dominio continentale della Germania. Il patto tripartito. L'estensione del conflitto all'Unione Sovietica.

24. La guerra mondiale. La Carta Atlantica. L'entrata nel conflitto del Giappone e degli Stati Uniti e la formazione della coalizione delle Nazioni Unite. La caduta del fascismo e la resa dell'Italia. Le Conferenze di Teheran e di Yalta. La vittoria delle Nazioni Unite in Europa ed in Estremo Oriente.

25. La società internazionale uscita dalla guerra: il pluralismo istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e genesi del bipolarismo strategico ideologico e politico planetario. Origine e contenuti della guerra fredda.

26. La definizione dei trattati di pace. Il trattato di pace con l'Italia.

27. L'Unione Sovietica e la formazione del sistema degli Stati socialisti dell'Europa orientale.

28. Gli Stati Uniti e l'organizzazione politico-militare dell'Occidente. La dottrina Truman, il piano Marshall, il Patto Atlantico e la NATO.

29. Il problema tedesco. Le decisioni delle Conferenze di Yalta e di Potsdam. Il blocco di Berlino. La nascita delle due Germanie.

30. L'evoluzione dei rapporti tra Stati Uniti e Unione Sovietica dalla guerra di Corea alla crisi di Cuba: guerra fredda e coesistenza; equilibrio nucleare.

31. Lo sviluppo della solidarietà e dell'organizzazione della Europa: le idee, gli interessi, gli strumenti. La fondazione del Consiglio d'Europa e della C.E.C.A.; il fallimento della C.E.D.; il trattato di Roma: la nascita della C.E.E.

32. Il nuovo assetto politico-territoriale dell'Asia. Medio Oriente: cause e conseguenze della formazione di Israele. La emancipazione dell'Asia sud-orientale. La nascita della Repubblica Popolare Cinese. Il trattato di pace con il Giappone e la politica americana: i patti regionali dal Medio Oriente al Pacifico. La conferenza di Bandung e l'affermarsi del Terzo Mondo.

33. La crisi del 1956. La destalinizzazione e le sue ripercussioni nell'Europa orientale. La questione del canale di Suez e la seconda guerra arabo-israeliana.

34. La decolonizzazione. La Francia e la guerra di Algeria. L'Africa indipendente. Il Medio Oriente negli anni Sessanta.

35. L'Europa comunitaria e l'Europa degli Stati degli anni Sessanta. I temi fondamentali della politica estera della Repubblica italiana.

36. Cenni sulle tendenze attuali nel processo di sviluppo e di trasformazione dell'equilibrio mondiale: distensione e multipolarismo politico.

Diritto internazionale pubblico

1. Sviluppo storico della società internazionale - La formazione della società internazionale e la sua progressiva istituzionalizzazione - Le organizzazioni internazionali - Il sistema delle relazioni internazionali in trasformazione e i suoi rapporti con le relazioni giuridiche e le istituzioni internazionali - Linee della codificazione del diritto internazionale.

2. Il diritto della società internazionale - Caratteri del diritto internazionale al confronto con gli altri sistemi giuridici e con le norme di condotta non giuridiche (morale, cortesia internazionale; ecc.) - Prassi e teorie in tema di rapporto fra diritto internazionale e diritto interno. Adattameno del diritto interno al diritto internazionale e reciproci rinvii, con particolare riguardo al sistema italiano.

3. Fonti del diritto internazionale e loro gerarchia. Il diritto non scritto e la sua rilevazione - Il diritto convenzionale. Conclusione dei trattati: negoziazione, ratifica, adesione, ecc. Rapporti fra norme convenzionali. I trattati ed i terzi - Interpretazione dei trattati - Estinzione e revisione dei trattati - Atti unilaterali.

4. Fonti del diritto degli enti internazionali. Gli atti istitutivi - L'ordinamento degli enti internazionali, in generale, e l'ordinamento comunitario in particolare - La produzione normativa secondaria degli enti internazionali - La formazione della volontà negli enti internazionali: aspetti oggettivi e soggettivi - Gli atti degli enti internazionali e le altre forme di manifestazione della volontà: loro contenuto e loro efficacia - Il problema della c.d. «dinamica» delle organizzazioni internazionali.

5. La personalità giuridica internazionale in generale - Gli Stati. Origini e trasformazione. Successione - Stato e governo. I mutamenti di governo e la personalità internazionale dello Stato - Riconoscimento degli Stati e dei governi - Condizione giuridica dei soggetti. I c.d. «status» giuridici soggettivi (protettorato, vassallaggio, neutralizzazione, ecc.) - Insorti, governi in esilio, comitati nazionali - Le condizioni per l'accesso alla indipendenza dei paesi e popoli coloniali - Istituti e forme della decolonizzazione - I movimenti di liberazione nazionale - Condizione internazionale della Santa Sede e della Città del Vaticano - Condizione degli enti dipendenti dagli Stati.

6. Capi di Stato e Ministri degli esteri - Agenti diplomatici. Le missioni speciali. Agenti consolari - Immunità e privilegi degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale. La esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione - Immunità e privilegi degli Stati e dei loro organi, con particolare riguardo ai Capi di Stato, ai Ministri degli affari esteri, agli agenti diplomatici, agli organi militari ed agli agenti consolari - Immunità e privilegi delle organizzazioni internazionali e dei loro dipendenti.

7. Il territorio e la sovranità: *a)* terraferma; *b)* spazi marini (acque interne, mare territoriale, zona contigua, piattaforma continentale); *c)* spazio atmosferico; *d)* sottosuolo - L'alto mare, il fondo del mare e il letto degli oceani - I fiumi internazionali - Lo spazio esterno. Condizione giuridica delle navi e degli aeromobili. I mezzi cosmici. L'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a fini di pace.

8. La sovranità nei riguardi delle persone. Cittadinanza ed estraneità. Protezione diplomatica dei cittadini e delle società nazionali. Gli apolidi. I rifugiati - Convenzioni per la tutela dei diritti dell'uomo. Convenzioni contro la schiavitù e le pratiche assimilate. Convenzioni in materia sociale. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Convenzione europea sui diritti dell'uomo - Le minoranze - Limiti internazionali all'esercizio della sovranità nei riguardi degli stranieri. Ammissione, soggiorno ed espulsione - L'azione delle organizzazioni in campo sociale: la protezione internazionale della persona umana, la integrazione dell'individuo nella società, l'affermazione dei gruppi sociali.

9. L'organizzazione internazionale. Unioni istituzionali e non istituzionali di Stati e loro classificazioni - Le alleanze - Le confederazioni di Stati - Le organizzazioni internazionali a base universale e a base regionale, a fini generali e a fini specializzati - La costituzione e i membri dell'ente internazionale - Gli organi e le istituzioni degli enti internazionali e delle organizzazioni di tipo comunitario - La struttura organica degli enti internazionali - I regolamenti degli organi - La conservazione dell'ente internazionale e del suo sistema di cooperazione: le funzioni di controllo, giurisdizionali ed extragiurisdizionali - L'ordinamento amministrativo interno degli enti internazionali e le loro relazioni esterne.

10. L'illecito internazionale e le sue conseguenze - Responsabilità indiretta e c.d. responsabilità dello Stato per fatti di individui - Garanzie del diritto internazionale. Classificazioni e problematica relativa. L'autotutela.

11. Controversie internazionali. Nozione. Controversie giuridiche e controversie politiche, justiciables et non justiciables - Procedimenti volti alla risoluzione delle controversie internazionali mediante accordo: inchiesta, negoziato, mediazione, buoni uffici, conciliazione. Nozione, caratteri e sviluppo storico di tali procedimenti. In particolare, dei procedimenti previsti dal patto della Società delle Nazioni e dallo statuto delle Nazioni Unite - L'evoluzione della natura e dei metodi della mediazione in rapporto alla trasformazione della natura, dell'estensione e dei metodi dei conflitti - Procedimenti c.d. «risolutivi» (ed esito vincolante). L'arbitrato - La Corte internazionale di giustizia e il regolamento giudiziario. L'inchiesta.

12. La guerra. Definizione e distinzione da altre manifestazioni di violenza (rappresaglia armata, blocco pacifico, ecc.) - Inizio e fine dello stato di guerra. Tregue ed armistizi. Regole della guerra terrestre, marittima ed aerea. I crimini di guerra - L'occupazione bellica e il trattamento dei sudditi nemici. La neutralità - Le forme di violenza «diverse» dalla guerra - Prevenzione e repressione del ricorso arbitrario alla violenza.

Periodo anteriore alla prima guerra mondiale. Patto della Società delle Nazioni ed altri strumenti anteriori alla seconda guerra mondiale. Statuto delle Nazioni Unite e prassi relative. Organizzazioni regionali - Gli enti internazionali di difesa - I crimini contro la pace e contro l'umanità - Il diritto umanitario internazionale.

13. Problemi di diritto internazionale collegati alla soluzione dei problemi economici mondiali. L'azione degli enti internazionali nel campo degli scambi: gli enti a base universale e quelli a base regionale - Forme giuridiche delle unioni doganali, zone di libero scambio e unioni economiche e dei meccanismi per il regolamento degli scambi mondiali - L'azione degli enti internazionali nel campo delle risorse umane, materiali, naturali ed energetiche - Il diritto internazionale dello sviluppo L'assistenza economica, finanziaria e tecnica, e l'azione per la c.d. strategia internazionale dello sviluppo.

ECONOMIA POLITICA E POLITICA ECONOMICA

Economia politica:

1. L'economia politica nell'ambito delle scienze sociali. Unità elementari ed aggregati economici. Parti e «tutto» nel sistema economico Analisi statica e dinamica.

2. La teoria del consumo: la teoria della domanda; la teoria dell'offerta nell'ipotesi del pronto adeguamento al prezzo; l'analisi statica e dinamica del mercato di concorrenza perfetta. Determinazione del prezzo di equilibrio e sua stabilità.

3 La teoria della produzione: i fattori della produzione, le leggi della produttività, combinazione ottima dei fattori Tipologia dei costi di produzione. Economie e diseconomie di scala: interne ed esterne.

4. L'imprenditore, suo comportamento e posizioni di equilibrio in relazione alle varie forme di mercato: concorrenza, monopolio, forme imperfettamente concorrenziali ed oligopolistiche.

5. La formazione del prezzo dei fattori produttivi: profitto, interesse, rendita, salario. Distribuzione del reddito: funzionale, personale e spaziale.

6. Mobilità dei fattori; il fenomeno migratorio; formazione ed accumulazione del capitale; conversioni e riconversioni industriali.

7. Pianificazione e mercato. Natura e problemi delle economie basate sulla pianificazione collettivistica.

8. Moneta. Analisi della domanda e dell'offerta di moneta Processo di creazione del credito. Sistema monetario o creditizio. Il governo della liquidità. Il livello generale dei prezzi. Il problema della stabilità monetaria.

9. La teoria del commercio internazionale. La teoria della bilancia dei pagamenti. Cambi fissi e cambi flessibili. Meccanismi di aggiustamento delle bilance. Il sistema monetario internazionale. Il processo di integrazione economico internazionale.

10. Il flusso del reddito e metodi per la sua misura. Domanda globale, offerta globale, domanda effettiva. La propensione al consumo. L'efficienza marginale del capitale. Teoria monetaria e reale del tasso d'interesse. L'equilibrio risparmi-investimenti. Moltiplicatore ed acceleratore.

11. La moneta nello schema macroeconomico. Il modello IS-LM. La componente pubblica. La componente estera. L'equilibrio del sistema.

12. Salari ed occupazione secondo la curva di Phillips. Inflazione e deflazione. Fluttuazioni cicliche e sviluppo: analisi e modelli.

13. Le fonti di informazione statistica per lo studio dei fatti economici.

Politica economica:

1. Analisi economica e problemi di politica. La politica economica nel sistema classico, neoclassico e alla luce dell'apporto Keynesiano. L'economia del benessere.

2. Obiettivi e strumenti. Politica economica empirica e politica economica razionale La funzione obiettiva dei responsabili delle scelte pubbliche e la sua espressione formale.

3. Programmazione a breve e a lungo termine nelle economie prevalentemente accentrate o decentrate e relative tecniche.

4. Scelta e combinazioni degli strumenti essenziali della politica economica contemporanea: la politica monetaria e creditizia; la politica di bilancio e finanziaria; la politica valutaria; l'intervento del sistema dei prezzi ed altri controlli diretti.

5. Il mercato del lavoro e l'azione pubblica. Politica salariale e previdenziale. I problemi della perequazione settoriale e regionale dei redditi.

6. La politica industriale in relazione ai problemi del pieno impiego e dello sviluppo. Tipologia degli incentivi e analisi dei loro effetti. Fonti di finanziamento delle imprese ad azione economica pubblica.

7. La formazione del settore pubblico dell'economia in Italia e la sua rilevanza quantitativa. Il sistema delle partecipazioni statali. L'assetto dell'istituto di emissione, del sistema bancario e del mercato finanziario in Italia. La disciplina degli investimenti dall'estero e all'estero.

8. La politica internazionale commerciale e monetaria. Le esperienze storiche più rilevanti nel periodo tra le due guerre. La cooperazione internazionale organizzata nel secondo dopoguerra e i suoi principali organismi. Problemi delle aree economiche integrate. Il problema della liquidità internazionale.

9. La politica commerciale italiana negli aspetti storici e nelle condizioni contemporanee. Gli istituti fondamentali della politica doganale e degli accordi economici internazionali, su basi bilaterali e multilaterali.

10. Il problema dell'emigrazione interna ed internazionale. Effetti demografici, valutari e sociali. L'azione pubblica in rapporto all'emigrazione.

11. Il problema energetico ed i suoi riflessi sulla politica commerciale internazionale. L'aiuto economico ai Paesi sottosviluppati. Relazioni tra Paesi industrializzati e Terzo Mondo.

12. L'equilibrio interno ed esterno; la politica monetaria e fiscale, il problema dell'«assegnazione».

Specializzazione in materia commerciale

Tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero:

1 Premesse. Cenni sull'evoluzione del commercio internazionale. Le genesi dell'economia di produzione per via di scambio. La progrediente integrazione delle risorse e dei mercati.

2. L'evolversi del contenuto e dello schema del controllo del commercio internazionale.

3. Gli aspetti generali del controllo. Gli organi ad esso preposti e i documenti fondamentali.

4. Il controllo merceologico. I vincoli mercantili all'esportazione e all'importazione. L'esecuzione delle negoziazioni: limiti, tolleranze, differenze, ecc.

5. Il controllo valutario. Le compensazioni generali: aspetti economico-tecnici e le forme di regolamento. Le compensazioni private e gli affari in reciprocità: loro regolamento. Le operazioni franco-valuta.

6. I regolamenti dei prezzi all'esportazione e all'importazione. Intervento del sistema bancario.

7. I regolamenti valutari. Le aperture di credito. Accordi multilaterali UEF e ANE. Il sistema delle valute di conto valutario. Le «parità» e i calcoli di loro determinazione.

8. Le negoziazioni in cami a pronti e a termine.

9. I crediti bancari in valuta.

10. I finanziamenti speciali: dei conti depositi, EFIM, FIN, a medio termine, a lungo termine.

11. Accordi commerciali e di pagamenti recentemente conclusi dall'Italia.

12. Liberalizzazione convenzionale nel quadro dell'OCSE. Contingenti di salvaguardia. Recenti sviluppi del processo di liberalizzazione degli scambi europei. Regime degli scambi fra i paesi della C.E.E.. La zona del libero scambio.

Specializzazione in materia sociale

Circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela:

1. Le fonti internazionali del diritto del lavoro.

2. La circolazione internazionale dei lavoratori:

a) attività degli Organismi internazionali ed in particolare del DIT;

b) regimi convenzionali per la tutela previdenziale dei lavoratori italiani all'estero.

3. La C.E.E. e le questioni del mondo del lavoro:

a) libera circolazione nell'area comunitaria e parità di trattamento; il diritto di stabilimento;

b) i problemi della sicurezza sociale;

c) fondo sociale europeo e problemi della formazione professionale; il Comitato permanente dell'occupazione;

d) emigrazione extra-comunitaria.

4. L'azione della C.E.C.A. in materia di sicurezza del lavoro.

Movimenti sindacali:

1 Storia del sindacato:

a) il fenomeno storico dell'organizzazione professionale, le corporazioni;

b) la decadenza delle vecchie forme associative professionali;

c) la soppressione delle corporazioni professionali ed il divieto di coalizione;

d) il problema della disciplina del rapporto di lavoro nella economia moderna;

e) il determinarsi dell'interesse alla coalizione;

f) l'interesse collettivo professionale ed il sindacalismo;

g) il riconoscimento della libertà sindacale;

h) la libertà sindacale nei paesi della C.E.E.

2. Il controllo internazionale sul rispetto della libertà sindacale.
3. L'organizzazione del sindacato.

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E DIRITTO INTERNO IN MATERIA INTERNAZIONALE

Diritto internazionale privato:

1. Funzione delle norme di diritto internazionale privato.
2. Interpretazione ed applicazione delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione e collegamento. Il rinvio.
3. Determinazione del diritto straniero richiamato. Gli ordinamenti plurilegislativi.
4. Limiti all'applicazione del diritto straniero.
5. Diritto delle persone fisiche e giuridiche. Le società commerciali.
6. Rapporti di famiglia.
7. Successioni e donazioni.
8. Possesso e diritti reali.
9. Obbligazioni.
10. Forma degli atti.
11. Rapporti relativi alla navigazione marittima ed aerea.

Diritto interno in materia internazionale:

I. — Diritto costituzionale:

1) norme della Costituzione italiana concernenti i rapporti internazionali (adattamento, asilo, guerra e organizzazione internazionale, agenti diplomatici, ratifica dei trattati, ecc.);

2) la cittadinanza. Nozioni generali e diritto comparato La apolidia;

3) la cittadinanza italiana. Principi generali. Condizioni e modi di acquisto e perdita;

4) il territorio della Repubblica (terraferma, acque interne e territoriali, piattaforma continentale, zona contigua).

II. — Diritto processuale civile internazionale:

1) limiti della giurisdizione italiana;

2) efficacia in Italia delle sentenze straniere. Riconoscimento ed esecutorietà;

3) l'arbitrato fra privati nei rapporti internazionali;

4) convenzioni internazionali in materia di giurisdizione civile;

5) altre forme di cooperazione fra gli Stati in materia giudiziaria. L'assistenza giudiziaria.

III. — Diritto penale e processuale penale internazionale:

1) limiti della legge penale nello spazio. Limiti della giurisdizione penale;

2) l'estradizione;

3) effetti delle sentenze penali straniere;

4) convenzioni internazionali in materia penale.

IV. — Diritto tributario:

1) condizione tributaria dello straniero in Italia e dell'italiano all'estero;

2) cooperazione internazionale in materia, con particolare riguardo al problema della doppia imposizione.

DIRITTO PUBBLICO (COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO) E CENNI SULLE PRINCIPALI COSTITUZIONI ESTERE

1. Concetto e partizione del diritto pubblico.
2. Lo Stato; elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.
3. L'ordinamento costituzionale; la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo. L'ordinamento regionale.
4. La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale; regolamenti ed altri atti normativi.
5. La funzione giurisdizionale; posizione e garanzia della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.
6. L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.
7. L'amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo.
8. L'amministrazione diretta locale.
9. Gli enti autarchici nazionali.
10. Gli enti autarchici locali. Enti territoriali. Enti non territoriali.
11. I mezzi dell'azione amministrativa; il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'amministrazione.
12. Gli atti amministrativi; classificazione e tipi.
13. La giustizia nell'amministrazione; tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.
14. Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati Esteri.

NOZIONI ISTITUZIONALI DI DIRITTO CIVILE

1. Nozione e fondamento del diritto. Principi generali.
2. Interpretazioni delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo. Acquisto, perdita e modificazione del diritto.
3. Il negozio giuridico. Elementi del negozio. L'oggetto, la causa e la forma del negozio: nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione.
4. Persone fisiche e persone giuridiche. Requisiti di esistenza.
5. Famiglia. Matrimonio, filiazione e adozione. Concetto e principi fondamentali della successione per causa di morte. Successioni legittime. Successione testamentaria. Donazione.
6. Diritti reali. Proprietà e possesso.
7. Diritti di obbligazioni. Modificazioni soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento, estinzione.
8. Contratti in generale e loro classificazione.
9. L'impresa: l'imprenditore, l'azienda. La società: concetti generali. Le società per azioni. Le società a responsabilità limitata. Le cooperative, le mutue.
10. I diritti su beni immateriali.
11. Titoli di credito: cambiale ed assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.
12. Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.
13. Tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e garanzie patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti. Prescrizione e decadenza.

GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA

1. Lineamenti generali dei cinque Continenti: quadro politico, confini, popolazioni, religioni, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, centri urbani, porti e città commerciali dei principali Paesi.
2. Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare: cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento ed i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgica e meccanica.
3. Geografia del commercio e delle comunicazioni. I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali ed il commercio estero dei principali Paesi, con riguardo allo sviluppo ed alla consistenza attuale del commercio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne della industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime ed aeree.

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE

1. Svolgimenti di pensiero politico nell'antichità classica (Platone, Aristotele, Cicerone).
2. Curialisti e anticurialisti nel Medio Evo.
3. Machiavelli e la nuova scienza politica.
4. Svolgimenti della scuola giusnaturalistica.
5. Assolutismo e antiassolutismo del pensiero del secolo XVII, con particolare riguardo a T. Hobbes e a J. Locke.
6. Contratto sociale e sovranità popolare. Rousseau.
7. Dal socialismo utopistico al socialismo scientifico.
8. Il liberalismo.
9. Idea nazionale e idea supernazionale nel secolo XIX.
10. Carte americane dei Diritti. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo nel 1789. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo nel 1948.

(6525)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a quaranta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale del 12 dicembre 1972 con il quale, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche delle carriere direttive della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300 concernente le nuove dotazioni organiche della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma d'esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 1976 con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata a bandire, per l'anno 1976, un concorso, per esami, a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali;

Tenuti presenti gli accantonamenti di posti previsti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati e dall'art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 concernente l'esodo volontario del personale appartenente alle carriere dirigenziale e direttiva;

Tenuto conto, inoltre, degli accantonamenti di cui all'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 e della riserva dei posti contenuta nel disposto dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Considerato che con provvedimento in data 27 dicembre 1976 è stato bandito un concorso a sessanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e che, pertanto, restano da mettere a concorso i restanti quaranta posti;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quaranta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Un sesto dei posti suddetti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato con la qualifica di:

a) segretario capo o ragioniere capo;

b) segretario principale o ragioniere principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal successivo art. 2 del presente bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 anni salvi i casi previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che *non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;*

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Laurea in economia e commercio, conseguita presso una università degli studi della Repubblica, compresa quella dell'Università « Luigi Bocconi » di Milano o corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali dei cessati istituti superiori di studi commerciali; laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli; laurea in scienze coloniali ottenuta dall'Istituto universitario orientale di Napoli.

Possono, altresì, partecipare al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889;

laurea concessa dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche;

laurea in scienze consolari;

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze matematiche;

laurea in scienze coloniali;

laurea in scienze sociali e sindacali dell'Università di Ferrara;

laurea in scienze politiche ed amministrative della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o della scuola preesistente alla facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università ed istituti superiori della Repubblica ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata *oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito* indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel primo comma dell'art. 4, dopo scaduto il termine *stabilito dallo stesso articolo.*

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8, nei giorni 21 e 22 dicembre 1977.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà attenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato di diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentadue anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato, il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4 dell'ultimo comma del precitato art. 12.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)*, del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.396.500, corrispondente al parametro 190), e gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1977

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1977
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 336

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE NEL RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI SERVIZI CENTRALI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato consistono in due prove scritte e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura economica, giuridica e tecnico-contabile di base e a valutare la maturità del pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:
economia politica e scienza delle finanze;
diritto privato e amministrativo.

La seconda prova scritta verte sulle seguenti materie:
ragioneria generale ed applicata;
contabilità di Stato.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sul diritto costituzionale, sulla politica economica e finanziaria, sulla statistica metodologica ed economica e sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 1500)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . e residente dal (1) . . . in . . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quaranta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . .;

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . presso . . . di . . . (5);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data,

Firma (7) .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni
Il numero del codice di avviamento postale è il seguente .
Eventuale numero telefonico .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare le precedenti residenze.
(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.
(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.
(4) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.
(5) I candidati per i quali e richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale dovranno, altresì, specificare gli estremi di conseguimento del predetto diploma.
(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'Amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.
(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(6480)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si e provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che la dott.ssa Mancini Orietta ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta, poichè trovasi in congedo straordinario per maternità fino al 28 aprile 1977;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Zotta Giovanni, consigliere del Ministero della sanità e nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia che si terrà a Roma il giorno 21 gennaio 1977 in sostituzione della dott.ssa Mancini Orietta rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 305

(6258)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che il presidente dell'Ospedale di Circolo di Varese ha comunicato il decesso del prof. Passera Raffaele;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Trivellini Pier Luigi, primario dell'ospedale generale di Lucca, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia che si terrà a Roma il giorno 20 novembre 1976 in sostituzione del prof. Passera Raffaele deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 301

(6259)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che il prof. Loddo Bernardo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni accademici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Cimmino Aldo, direttore dell'Istituto di microbiologia dell'Università di Roma è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia che si terrà a Roma il giorno 24 gennaio 1977 in sostituzione del prof. Loddo Bernardo rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 322

(6260)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA MADDALENA » DI VOLTERRA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Volterra (Pisa).

(6589)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI CANTÙ

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto capo del servizio autonomo di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Cantù (Como).

(6588)

OSPEDALE CIVILE DI GIAVENO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della sezione autonoma di pediatria;

due posti di assistente della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giaveno (Torino).

(6538)

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI PROTEZIONE SOCIALE DI ROMA

Concorso a tre posti di assistente chirurgo pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente chirurgo pediatra (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente, ufficio personale in Roma.

(6582)

OSPEDALE « S. ANNA » DI CASTELNOVO NE' MONTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della sezione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della sezione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia).

(6536)

OSPEDALE « SS. ANNUNZIATA » DI VARZI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di radiologia medica;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Varzi (Pavia).

(6584)

OSPEDALE DI CARATE BRIANZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carate Brianza (Milano).

(6587)

OSPEDALI DI LENO, MANERBIO E PONTEVICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente pediatra;

un posto di primario e un posto di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente medico;

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Leno (Brescia).

(6528)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELFRANCO EMILIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo (a tempo pieno e con la disponibilità ad operare anche in altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del territorio, nelle forme previste dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfranco Emilia (Modena).

(6531)

OSPEDALE «M. BUFALINI» DI CESENA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(6586)

OSPEDALE «P. COSMA» DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di primario della divisione di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esámi, ad un posto di primario della divisione di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(6529)

OSPEDALE DI CHIAVENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di primario e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria dell'ente in Chiavenna (Sondrio).

(6530)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Concorso a tre posti di assistente di chirurgia pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(6590)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di radioterapia e medicina nucleare;

un posto di aiuto dell'istituto universitario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Padova.

(6533)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario della divisione di chirurgia maxillo-facciale con sezione di odontostomatologia;

un posto di primario del servizio di radiologia del centro « Angeli custodi »;

quattro posti di assistente della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento.

(6534)

RIUNITI OSPEDALI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA, S. NICOLÒ DEGLI INCURABILI E P. GROCCO » DI PERUGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di chirurgia d'urgenza;

un posto di aiuto medico e un posto di assistente chirurgo del servizio di pronto soccorso, accettazione sanitaria e astanteria;

un posto di assistente dell'istituto di malattie infettive;

un posto di assistente dell'istituto di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Perugia.

(6535)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(6532)

OSPEDALE « CITTÀ DI IMPERIA » DI IMPERIA

Concorso ad un posto di primario della divisione chirurgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Imperia.

(6537)

OSPEDALE CIVILE « G. CONSALVI » DI CASOLI

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(6583)

OSPEDALE DI BUDRIO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Budrio (Bologna).

(6585)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1977, n. **18.**

Applicazione del contratto di lavoro (testo unico) dei lavoratori delle autolinee private.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 1° *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata eroga appositi contributi alle aziende private concessionarie di autolinee operanti nel territorio regionale per coprire i maggiori oneri derivanti dalla differenza tra il trattamento economico previsto dal contratto nazionale collettivo di lavoro (testo unico) e quello previsto dal contratto ANAC, con effetto dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

L'intervento della Regione comprende le norme del trattamento economico e normativo del testo unico che disciplinano i rapporti di lavoro delle imprese private esercenti autolinee (ANAC), rinviando l'inquadramento nelle relative qualifiche all'emanazione dell'apposita legge dello Stato e si applica ai dipendenti addetti ai servizi pubblici su concessioni rilasciate dai comuni della Basilicata e dalla regione Basilicata, nonché ai dipendenti addetti ai servizi interregionali posti sotto la vigilanza degli uffici provinciali della M.C.T.C. di Potenza e Matera.

Art. 3.

A ciascun agente viene corrisposta, con effetto dal 1° gennaio 1977, una anticipazione non comulabile pari a lire 100.000 nette mensili, da conguagliarsi in relazione a quanto disporrà la legge dello Stato di inquadramento nelle nuove qualifiche all'atto della sua emanazione.

Art. 4.

La giunta regionale è incaricata delle operazioni di rimborso alle imprese dei maggiori oneri derivanti dalla presente legge.

Essa è parimenti incaricata della definizione dei modi, dei tempi e della misura dei rimborsi stessi.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.900 milioni che farà carico al cap. 5450 del bilancio di previsione dell'esercizio 1977 « Rimborso alle imprese di trasporto esercenti autoservizi di linea di interesse regionale dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del testo unico al personale dipendente », che ne prevede la copertura.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 26 maggio 1977

VERRASTRO

(6319)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1977, n. **25.**

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 agosto 1970, n. 33, concernente interventi straordinari per il comune di Aquileia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 17 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per favorire la sollecita acquisizione degli immobili compresi nel piano per la zona del «Foro» di Aquileia apprestato dalla sovrintendenza alle antichità competente per territorio ai sensi dell'art. 2 della legge 9 marzo 1967, n. 121, nonchè per agevolare una nuova sistemazione alloggiativa dei proprietari di tali immobili, la Regione interviene nei modi previsti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere speciali contributi *una tantum* ai proprietari degli immobili compresi nel piano di cui al precedente art. 1.

La misura di tali contributi sarà determinata sulla base di un valore unitario a metrocubo di L. 45.000 per le abitazioni, di L. 20.000 per le stalle e costruzioni analoghe, e di L. 10.000 per i rustici. Dagli importi così determinati sarà detratto l'ammontare dell'indennità risultante dal provvedimento espropriativo ovvero del prezzo corrisposto in caso di cessione bonaria degli immobili.

La rivelazione della consistenza volumetrica sarà effettuata dall'ufficio tecnico del comune di Aquileia.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 2, l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del sindaco del comune di Aquileia, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

La concessione di tali contributi è subordinata alla mancata proposizione di opposizioni giudiziali alla misura ed al pagamento dell'indennità di esproprio.

L'erogazione di tali contributi avviene:

a) nella misura del 40%, previo accertamento, nel caso di espropriazione, della decorrenza dei termini di legge per la proposizione delle opposizioni di cui al precedente secondo comma senza che tali opposizioni siano state presentate, ovvero, nel caso di acquisizione degli immobili da parte della sovrintendenza alle antichità nelle forme bonarie, previa presentazione del relativo preliminare o contratto di compravendita;

b) nella misura del restante 60% previo accertamento dell'effettiva acquisizione della disponibilità degli immobili da parte della sovrintendenza alle antichità.

Qualora la disponibilità degli immobili da parte della sovrintendenza alle antichità non abbia luogo entro 18 mesi dalla emanazione del provvedimento espropriativo, ovvero dalla stipulazione del contratto di acquisto, per cause addebitabili ai beneficiari del contributo regionale, questo viene interamente revocato.

Art. 4.

E' abrogato il capo primo della legge regionale 10 agosto 1970, n. 33.

Art. 5.

All'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1970, n. 33, dopo le parole «a fronte degli oneri» vengono inserite le seguenti «compresi quelli relativi ad appalti in aumento e revisione prezzi».

Art. 6.

All'art. 8, secondo comma, della legge regionale 10 agosto 1970, n. 33, dopo la parola «urbanizzazione» sono aggiunte le seguenti «qualora non proprietari di aree edificabili nell'ambito del comune di Aquileia».

Art. 7.

Per le finalità di cui all'art. 2 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 300 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, è istituito, al titolo II - sezione III - rubrica 9 - categoria XI - il cap. 5374 con la denominazione: «Contributi *una tantum* al comune di Aquileia da destinare ai proprietari degli immobili compresi nel piano per la zona del "Foro" di Aquileia apprestato dalla sovrintendenza alle antichità, ai sensi dell'art. 2 della legge 9 marzo 1967, n. 121» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1977.

Art. 8.

Per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1970, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 700 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, è istituito, al titolo II - sezione III - rubrica n. 9 - categoria XI - il cap. 5375 con la denominazione: «Contributi straordinari al comune di Aquileia per la realizzazione di programmi di acquisizione ed utilizzazione di aree e di esecuzione di opere di urbanizzazione, in attuazione di un piano di zona formato ed approvato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento di lire 700 milioni per l'esercizio 1977.

Art. 9.

All'onere complessivo di lire 1 miliardo previsto dai precedenti articoli 7 e 8 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (elenco n. 5 - progetti - interventi nel settore delle abitazioni - allegato al piano ed al bilancio medesimi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 maggio 1977

COMELLI

(6315)

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1977, n. 26.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 19 *maggio* 1977)

(*Omissis*)

(6316)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1977, n. 16.

Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.

(*Pubblicato nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 24 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali è attribuita la somma di L. 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1° gennaio 1976 al 31 gennaio 1977.

A partire dal 1° febbraio 1977 la somma anzidetta è elevata a L. 25.000 mensili.

Al suddetto personale sono attribuite altresì le somme di L. 10.000 per la 13ª mensilità del 1976 e L. 25.000 per la 13ª mensilità del 1977, ridotte proporzionalmente in relazione al servizio prestato.

Gli importi di cui ai commi precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo sono estese in favore del restante personale in servizio presso gli uffici regionali e non ancora inquadrato nel ruolo unico regionale, purchè sia inquadrabile ai sensi della normativa contenuta negli articoli 65 e seguenti della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9 e non percepisca analoghi benefici per effetto delle disposizioni che, nel proprio ente di provenienza ne disciplinano il trattamento economico.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte per quanto riguarda il personale della giunta regionale con i fondi stanziati sul cap. 1000 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1977 e per quanto riguarda il personale del consiglio regionale con i fondi stanziati sul cap. 400 del bilancio medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 21 maggio 1977

FERRARA

(6231)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771650)